



Dispositivo n. 23/2019

Prot. n. 288 I/13

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Il Preside

- vista la Legge n. 168 del 9.5.1989 sull'autonomia universitaria;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del giorno 8.11.2012;
- visto il Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- visto il Regolamento di Ateneo per le Elezioni delle Rappresentanze studentesche negli Organi Centrali approvato dal S.A e dal CdA, rispettivamente il 15.07.2015 e il 21.07.2015;
- visto il Regolamento per l'Elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area Didattica e di Corso di Studio della Facoltà di Scienze MFN;
- ravvisata l'opportunità e la necessità di emendare il Regolamento di cui sopra;
- vista la delibera della Giunta di Facoltà del 7 febbraio 2019.

Dispone

l'emanazione del nuovo Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area Didattica e di Corso di Studio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di seguito riportato.

Premessa di non discriminazione di genere

Nel seguito, tutte le espressioni che designano lo stato di persone (il Preside, il Direttore, il Docente, lo Studente, eccetera) vanno intesi nella doppia possibile valenza di genere (il Preside o la Preside, il Direttori o la Direttrice, la Docente o il Docente, lo studente o la studentessa, eccetera).

Definizioni

Facoltà: la Facoltà di Scienze MFN;  
Preside: il Preside della Facoltà;  
Dipartimenti: i Dipartimenti della Facoltà;  
CAD: ciascun consiglio d'area didattica della Facoltà;



CCS: ciascun consiglio di corso di studio della Facoltà;  
CdS: Corso di Studio della Facoltà

Nota: il CCS è costituito quando il CdS corrispondente non è parte di un CAD. Il CdS è comunque definito anche quando è parte di un CAD.

#### Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei CAD e nei CCS sono indette dal Preside con unico dispositivo non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'inizio delle votazioni.

Ne viene data notizia mediante:

- a) affissione all'albo pretorio nel sito web della Facoltà, nonché sui siti web (ove attivati) dei dipartimenti, delle aree didattiche e dei CdS;
- b) affissione cartacea presso la Presidenza di Facoltà, le segreterie didattiche dei Dipartimenti e le segreterie delle aree didattiche e dei CdS e all'interno della Città universitaria;
- c) trasmissione ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti dei CAD e dei CCS e ai rappresentanti degli studenti in Assemblea di Facoltà.

Il dispositivo d'indizione riporta:

- a) il calendario e l'orario d'apertura dei seggi elettorali;
- b) il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascun CAD o CCS;
- c) gli orari e l'ufficio presso la Presidenza di Facoltà in cui si possono presentare le candidature;
- d) l'associazione di ciascuno dei CdS non più attivi, ma con studenti ancora iscritti e appartenenti all'elettorato attivo, con uno dei CdS oggetto delle elezioni.

Le votazioni si devono tenere in uno o più giorni nel periodo di svolgimento delle lezioni, preferibilmente nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre.

All'indizione delle elezioni il Preside invita i Direttori dei Dipartimenti a mettere a disposizione spazi fisici e informatici per la propaganda elettorale.

#### Art. 2 - Rappresentanze da eleggere

Per ciascun CdS o CCS il numero di riferimento dei rappresentanti degli studenti da eleggere è pari al 15 %, arrotondato per eccesso, del numero dei docenti che alla data di indizione delle elezioni risultano insegnare (anche per mutuaione) per almeno 3 crediti formativi universitari nel relativo CdS o CCS.

Per ciascun CAD la condizione che il docente insegni 3 CFU deve verificarsi in almeno uno dei CdS che compongono il CAD.

Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti (art.31, secondo comma dello Statuto).



### Art. 3 - Elettorati attivi e passivi

Per ciascun CdS godono dell'elettorato attivo gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti per l'anno accademico in cui vengono indette le elezioni, che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni e che non abbiano subito l'irrogazione di una delle sanzioni previste dal codice etico dell'Ateneo (art.9, sesto comma dello Statuto).

Per ciascun CAD l'elettorato attivo è formato dagli elettorati attivi dei CdS che lo compongono.

Per ciascun CdS godono dell'elettorato passivo gli studenti che, alla data di indizione delle votazioni, siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al CdS di riferimento. Per ciascun CAD l'elettorato passivo è formato dagli elettorati passivi dei CdS che lo compongono.

La Facoltà redige gli elenchi degli studenti che hanno diritto al voto. Il possesso dei requisiti può comunque essere comprovato al momento della votazione mediante attestati rilasciati dalla segreteria studenti della Facoltà o ricevute di pagamento delle tasse universitarie dovute.

### Art. 3-bis - Corsi di studio interfacoltà e interateneo

Le elezioni delle rappresentanze studentesche nei CdS interfacoltà e interateneo sono regolate da apposite norme concordate tra le facoltà e gli atenei interessati. In mancanza di tali norme le rappresentanze degli studenti di questa Facoltà saranno costituite come previsto dal presente regolamento.

### Art. 4 - Corsi di studio disattivati

Ai fini del presente regolamento, ciascuno studente iscritto ad un CdS disattivato è considerato come iscritto al CdS ad esso associato nel dispositivo d'indizione.

### Art. 5 - Candidature e propaganda elettorale

Non è prevista la presentazione di liste elettorali.

Ciascuno studente eleggibile può presentare la propria candidatura individuale mediante dichiarazione sottoscritta, munito di documento di riconoscimento, presso la Presidenza di Facoltà all'Ufficio, nei giorni e nelle ore indicate nel dispositivo di indizione.

Possono presentare la candidatura coloro che non abbiano già svolto funzioni di rappresentanti degli studenti nei medesimi Organi collegiali per più mandati.

La presentazione della candidatura esclude la possibilità di appartenere ad una commissione di Seggio per queste elezioni.

L'elenco delle candidature presentate sarà reso pubblico sul sito web della Facoltà e nei Seggi elettorali.

La propaganda elettorale potrà svolgersi negli spazi fisici ed informatici messi a disposizione dalla Facoltà e dai Dipartimenti secondo le indicazioni che verranno da essi fornite e dovrà comunque cessare entro le ore 13.00 del giorno che precede l'inizio delle votazioni.



Gli Organi collegiali invieranno le comunicazioni ufficiali agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei candidati.

La candidatura non è un requisito necessario per l'eleggibilità. Gli studenti eletti senza essersi candidati dovranno dichiarare di accettare la propria elezione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali. Tale dichiarazione potrà essere resa anche mediante messaggio inviato dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale.

#### Art. 6 - Commissione di seggio elettorale

Per ciascun Dipartimento viene nominata con dispositivo del Preside una commissione di Seggio elettorale su proposta del Direttore, che avrà all'uopo sentito i Presidenti dei CAD e dei CCS pertinenti, composta da:

- a) un professore di ruolo o un ricercatore della Facoltà, con funzione di Presidente;
- b) un'unità di personale della Presidenza di Facoltà o della segreteria di una delle aree didattiche o di CdS pertinenti, con funzione di segretario;
- c) uno studente facente parte dell'elettorato attivo, ove possibile rappresentante nell'Assemblea di Facoltà, nel Consiglio di Dipartimento, in CAD o in CdS.

Non possono fare parte delle Commissioni di Seggio gli studenti che risultino candidati.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più componenti del Seggio, il Preside provvede con sua disposizione alla necessaria integrazione.

In caso di temporanea assenza del Presidente di seggio, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente nominato dal Presidente stesso.

Il dispositivo di nomina può contenere il nominativo di un supplente per ognuna delle categorie a), b) e c) dell'art. 6. Ciascun membro della commissione può essere temporaneamente sostituito in qualsiasi momento dal corrispondente supplente, anche più volte. Le operazioni di apertura e chiusura del seggio devono svolgersi in presenza del Presidente di seggio o del suo supplente.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide purché risultino presenti almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

#### Art. 7 - Costituzione dei Seggi elettorali

Ciascun Seggio viene costituito dalla relativa commissione almeno trenta minuti prima dell'inizio previsto per le operazioni di voto del primo giorno fissato per le votazioni.

La commissione procede con le operazioni preparatorie, allestendo le cabine elettorali. Per ciascun CdS pertinente al Dipartimento predispone altresì un'urna e vista e timbra un congruo numero di schede.

Le operazioni di voto si svolgono nei giorni e negli orari indicati nel dispositivo di indizione.

#### Art. 8 - Accesso ai Seggi elettorali

Ai singoli Seggi possono accedere gli elettori ad essi iscritti, il personale della Presidenza



di Facoltà e i componenti della commissione elettorale di Facoltà.

Eventuali portatori di handicap motorio potranno rivolgersi alla referente di Facoltà per la disabilità inviando un messaggio a [ref\\_disabilitasmfn@uniroma1.it](mailto:ref_disabilitasmfn@uniroma1.it) almeno sette giorni prima dell'inizio delle votazioni.

#### Art. 9 - Modalità di voto

Ogni studente nell'elettorato attivo vota nel seggio costituito nel Dipartimento pertinente al CdS a cui è iscritto.

Al seggio riceve una scheda relativa al proprio CdS sulla quale può esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome del prescelto. In caso di omonimia dovrà indicare anche la data di nascita, che sarà disponibile negli appositi elenchi in visione presso i seggi.

Inserisce quindi la scheda nell'urna corrispondente al proprio CdS.

#### Art. 10 - Termine delle votazioni e chiusura dei seggi

Al termine delle votazioni, per ciascun CdS di pertinenza la commissione di seggio procede al computo delle schede votate e allo scrutinio delle stesse, redigendone processo verbale. Sono dichiarate nulle le schede che non consentono la chiara identificazione dello studente prescelto, ovvero contengano modalità di identificazione diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

Trasmette infine alla commissione elettorale di Facoltà tutta la documentazione e il materiale in plico sigillato.

#### Art. 11 - Commissione elettorale di Facoltà

Presso la Presidenza di Facoltà è istituita con dispositivo del Preside la commissione elettorale di Facoltà, composta da:

- a) un professore di ruolo di prima fascia della Facoltà, Presidente;
- b) un professore di ruolo di seconda fascia della Facoltà;
- c) un ricercatore della Facoltà;
- d) il coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, segretario.

La Commissione rimane in carica per un triennio dalla data di nomina.

La Commissione opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide sulle contestazioni e sui reclami risultanti nei verbali delle operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione elabora i risultati delle elezioni, verifica la correttezza delle procedure e il numero degli effettivi votanti per ciascun CdS e area didattica e stila la graduatoria dei votati per ciascun CdS in base al numero di preferenze ricevute.

Al termine la Commissione redige il verbale delle attività svolte e lo trasmette al Preside allegando le schede elettorali perché siano conservate per la durata in carica degli Organi eletti.



#### Art. 12 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

I risultati elettorali elaborati dalla Commissione elettorale di Facoltà sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio nel sito web della Facoltà e in bacheca presso la Presidenza di Facoltà entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione dei risultati elettorali possono essere proposti ricorsi alla Commissione, che decide entro cinque giorni effettivi dal termine di presentazione sentitone il primo firmatario e, qualora lo ritenga necessario, sentiti i membri delle Commissioni dei Seggi elettorali interessati.

Avverso la pronuncia della Commissione elettorale di Facoltà, entro cinque giorni, può essere proposto ricorso al Preside, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile dell'Assemblea di Facoltà.

#### Art. 13 - Proclamazione degli eletti

Il Preside proclama gli eletti con proprio dispositivo entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli Organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

Per ciascun CdS ed eventuale relativo CCS, saranno proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di riferimento di rappresentanti da eleggere previsto dall'art. 2. In caso di parità di preferenze ricevute, prevale lo studente con minore anzianità d'iscrizione universitaria. In caso d'ulteriore parità prevale lo studente più giovane.

In ciascun CAD saranno proclamati tutti i rappresentanti eletti per i CdS che lo compongono. Qualora il numero di riferimento previsto dall'art. 2 per il CAD sia superiore al numero totale dei rappresentanti eletti per i CdS componenti, la rappresentanza nel CAD sarà integrata, sino alla concorrenza di tale numero di riferimento, attingendo sequenzialmente alle graduatorie dei non eletti per i CdS componenti, uno ciascuno in base all'ordine decrescente del numero di docenti di cui all'art. 2, ripetendo la sequenza per quanto possibile. In caso di parità del numero di docenti, prevale il CdS con il maggior numero di immatricolati nell'anno in corso.

L'eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel CAD o CCS non ne infirma la valida costituzione (art.31, terzo comma dello Statuto).

#### Art. 14 - Esercizio del mandato, surroghe ed elezioni suppletive

Ogni rappresentante degli studenti eletto nei CAD o CCS dura in carica un biennio (come previsto per gli altri Organi Collegiali dall'art. 2, secondo comma, lettera h della Legge 240/2010) e termina il mandato il 30 giugno del secondo anno. In caso di proroga del mandato conserva il diritto a partecipare con diritto di voto alle riunioni di CAD o CCS.

Decade da rappresentante quando si trasferisce in un'altra Università, CAD o CCS, o consegue il titolo di studio, eccettuato il caso di un rappresentante in CAD che consegua la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile a un corso di laurea magistrale nel medesimo CAD. In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra, previo dispositivo del Preside, lo studente risultato primo dei non eletti nella graduatoria dei votati nel CAD o CCS, il quale rimarrà in carica sino al termine originario del mandato.



Su richiesta dei Presidenti di CAD e CCS la Presidenza di Facoltà può provvedere all'indizione di elezioni suppletive per la rappresentanza studentesca nei CAD e nei CCS esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) per reintegrare i posti di rappresentante resisi vacanti e non reintegrabili ai sensi del comma precedente;
- 2) per costituire la rappresentanza studentesca nei CdS nei quali è completamente vacante, anche nel caso previsto dal secondo periodo dell'Art. 3.bis.

La scadenza del mandato delle rappresentanze rimane quella originaria prevista del primo comma. L'eventuale mancata elezione o reintegrazione delle rappresentanze studentesche nei CAD o nei CCS non ne infirma comunque la valida costituzione.

#### Art. 15 - Modifica della composizione di aree didattiche

Se un CdS viene incluso in, o escluso da, un'area didattica, altrettanto varrà per i relativi rappresentanti degli studenti, a prescindere dal fatto che esso facesse precedentemente, o faccia successivamente, parte di una diversa area didattica.

#### Art.16 - Norme transitorie e finali

Nella prima applicazione del presente regolamento, al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni nel corso del periodo di lezioni come previsto nel quarto comma dell'art. 1, i trenta giorni previsti dal primo comma del medesimo articolo decorrono dalla pertinente delibera dell'Assemblea di Facoltà.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti nell'Università "La Sapienza" in materia di elezioni.

Roma, 13 febbraio 2019

Prof. Vincenzo Nesi

Il Vicepresidente Vicario  
Prof. Riccardo Faccini